

SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

Fascicolo 15.01.05/6/2022

Spett.le
MISMAONDA S.r.l. a socio unico
Via Saragozza n. 26
40123 Bologna
P.IVA/C.F. 02894611207

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, del servizio di supporto organizzativo per la conduzione dell'evento "Un piatto per tutti e per tutte. Come alimentare un ideale" organizzato nell'ambito del Fondo di Comunità presso le Serre dei Giardini Margherita il 19 maggio 2026 CIG **BB9CC7B51A**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, si è proceduto ad affidarle il servizio in oggetto, formalizzato tramite piattaforma telematica SATER (PI237151-26), che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale

Il Rup del presente procedimento è la Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale Fabrizia Paltrinieri.

Art. 1: Oggetto del servizio

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di supporto organizzativo per la conduzione dell'evento "Un piatto per tutti e per tutte. Come alimentare un ideale", organizzato nell'ambito del Fondo di Comunità presso le Serre dei Giardini Margherita in data 19 maggio 2026.

Il servizio comprende le attività organizzative e di coordinamento connesse alla conduzione dell'evento, secondo quanto previsto dal preventivo trasmesso da codesto operatore economico acquisito agli atti dell'Ente.

Art.2: Durata del servizio

Il servizio oggetto del presente affidamento ha durata limitata alla giornata del **19/05/2026**, presso le Serre dei Giardini Margherita, comprensivo dei tempi tecnici necessari allo svolgimento del servizio. Non è previsto rinnovo tacito né proroga automatica del contratto.

Eventuali ulteriori esigenze dovranno essere oggetto di separato e formale provvedimento da parte dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento

L'importo complessivo del servizio è pari a per la cifra di € 3.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 660,00 per un totale complessivo di € 3.660,00

Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolare esecuzione del servizio e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e previa acquisizione del DURC regolare.

La fattura dovrà essere intestata a:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna – C.F. e P.I. 03428581205
Codice univoco UFWYWE

Dovrà riportare:

Numero e data della determina dirigenziale di affidamento n. xxxxx

CIG BB9CC7B51A

Art.4: Sicurezza e DUVRI

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Per l'appalto in oggetto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, poiché il servizio da affidare ha una durata non superiore a 5 uomini-giorno, non ricorre l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche ed integrazioni. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

Art. 5: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento¹ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali², si individua l'operatore economico quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), riportante il Codice Identificativo Gara **CIG**, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, c. 3, della legge citata per le spese giornaliere. Qualora l'affidatario si avvalga della collaborazione di terzi (ad es. con contratti di subfornitura), dovrà garantire i medesimi obblighi di tracciabilità, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'ente, ex art. 3 comma 9, l. 136/2010. In tali casi, resta fermo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

Art.7: Incompatibilità successiva (*pantouflage*)

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana di Bologna, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

La violazione del divieto di *pantouflage* comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 9: Patto di integrità in materia di contratti pubblici/codice di comportamento

L'affidatario si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019 sottoscritto e conservato agli della città metropolitana. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare

¹ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

² Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitata.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art. 4 del medesimo.

La Città metropolitana di Bologna potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna (Atto del Sindaco metropolitano nr. 279/2025 del 13/02/2025),, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana di Bologna, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.

Art. 10 – Modifiche contrattuali

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali modifiche contrattuali potranno essere disposte esclusivamente nei casi e alle condizioni ivi previsti.

Art. 11: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

Art. 12: Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale, si rimanda alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ai regolamenti interni dell'Ente appaltante.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale
Fabrizia Paltrinieri
(documento firmato digitalmente)

Si chiede la restituzione della presente lettera, sottoscritta per accettazione.

L'operatore economico
MISMAONDA S.r.l. a socio unico
Legale rappresentante
(documento firmato digitalmente)